

Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499282
protocollo@pec.agea.gov.it

All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”- Loc.
Germaneto
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della
Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
Via Alto Adige, 50
39100 BOLZANO 2

All' Organismo Pagatore **ARGEA**
Sardegna
Via Caprera 8
09123 Cagliari

Oggetto: Procedimenti amministrativi di competenza del Registro nazionale titoli, anche in attuazione del Reg. (UE) n. 2220/2020 e linee guida per l'utilizzo della nuova funzionalità di gestione delle richieste di ricalcolo titoli

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente nota riassume le procedure di gestione dei procedimenti amministrativi inerenti il pagamento degli aiuti diretti nei quali il Registro nazionale titoli interviene con l'esecuzione delle attività di propria competenza e fornisce agli Organismi pagatori le linee guida per il corretto utilizzo della nuova modalità di gestione delle richieste di ricalcolo titoli implementata con apposita funzione in ambito SIAN. Ciò al fine di armonizzare i comportamenti e le attività a livello nazionale e fornire, a fronte di istanze di agricoltori e CAA, risposte uniformi sulla base di principi condivisi.

Al riguardo, si evidenzia in primo luogo che il Reg. (UE) n. 2220/2020 ha introdotto una disciplina transitoria per le campagne 2021 e 2022 modificando, tra l'altro, talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1307/2013 in materia di pagamenti diretti.

In particolare, con riferimento al regime di pagamento di base (titoli), l'art. 5 del Reg. (UE) n. 2220/2020 stabilisce che *“I diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1° gennaio 2020 sono ritenuti legittimi e regolari a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il valore di tali diritti da considerarsi legittimi e regolari è il valore per l'anno civile 2020 valido al 31 dicembre 2020”*.

Tale previsione normativa, come si deduce anche dal “considerando 11” del citato Reg. (UE) n. 2220/2020, ha come obiettivo quello di garantire la certezza del diritto in ordine al numero e al valore dei titoli attribuiti agli agricoltori a partire da un preciso momento (1° gennaio 2021), atteso che nel corso delle precedenti campagne sono stati eseguiti numerosissimi ricalcoli aventi ad oggetto soprattutto la prima attribuzione dei titoli 2015 e l'assegnazione dei titoli dalla riserva nazionale.

Inoltre, occorre considerare che l'esecuzione di ricalcoli titoli concernenti le campagne pregresse determina, da una parte, il mancato rimborso da parte della Commissione europea dei pagamenti

fuori termine (eseguiti oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda unica) che rimangono a carico dello Stato membro con conseguenti responsabilità per danno erariale, dall'altra, l'applicazione di rettifiche finanziarie a carico dello Stato membro per non conformità alla Regolamentazione UE che dovessero essere accertate dai Servizi della Commissione.

L'esecuzione di ricalcoli titoli delle campagne pregresse presenta due ulteriori criticità:

- risulta assai più gravosa in ragione della pluralità di operazioni che nel corso del tempo sono state eseguite dal Registro nazionale titoli (calcolo degli utilizzi per i vari bienni, restituzioni alla riserva nazionale, trasferimenti, controllo del rispetto dei plafond, ecc.), rischiando di determinare anche superamenti di plafond delle campagne pregresse;
- producono effetto anche nei confronti di soggetti terzi cui i titoli sono stati nel frattempo trasferiti, rimettendo altresì in discussione i pagamenti di tutte le domande uniche delle varie campagne, sia del soggetto direttamente interessato dal ricalcolo titoli che degli altri soggetti indirettamente coinvolti.

Infine, occorre considerare che l'intero Registro nazionale titoli è stato messo a disposizione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per le attività tecniche di studio, analisi e valutazione degli scenari della nuova programmazione che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2023. Pertanto, per non rischiare di compromettere i lavori in corso e le scelte politiche che saranno effettuate, è necessario garantire la massima stabilità dei dati presenti nel Registro nazionale titoli.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, costituisce diretta responsabilità dell'Organismo pagatore richiedere il ricalcolo titoli di campagne pregresse, così come la decisione di riaprire i procedimenti amministrativi collegati al ricalcolo richiesto.

2. Linee guida per la valutazione delle richieste di ricalcolo titoli

Preliminarmente è bene precisare che la presente nota non prevede la riapertura di nessun termine in relazione ai procedimenti amministrativi delle campagne pregresse ma illustra unicamente la nuova modalità di gestione delle operazioni di ricalcolo, fornendo le linee guida riportanti i principi sulla base dei quali codesti Organismi pagatori svolgono le istruttorie delle richieste di ricalcolo titoli da trasmettere ad Agea Coordinamento con la procedura indicata al successivo paragrafo 3.

Per le ragioni indicate in premessa, ed in applicazione del citato art. 5 del Reg. (UE) n. 2220/2020, le istanze aventi ad oggetto richieste di ricalcolo puntuale concernente i titoli attribuiti in sede di

prima assegnazione 2015 o dalla riserva nazionale 2015 o successive **possono essere accolte esclusivamente per motivi giudiziari o in sede di autotutela amministrativa.**

In particolare, nell'ambito dei ricalcoli per motivi giudiziari rientrano le pronunce dell'Autorità giudiziaria che abbiano accertato il diritto dell'agricoltore a vedersi ricalcolata la propria posizione. Nell'ambito dei ricalcoli per autotutela amministrativa è possibile ricondurre i casi in cui il ricalcolo è giustificato **esclusivamente da una problematica che ha inciso sulla corretta assegnazione dei titoli NON imputabile all'agricoltore o al CAA delegato.**

Si precisa, al riguardo, che la presenza di problematiche/anomalie che avrebbero potuto essere risolte con il mero intervento dell'agricoltore o del CAA delegato entro le scadenze istruttorie stabilite per ciascuna campagna, non consente di ricomprendere l'istanza tra i casi in cui è possibile eseguire il ricalcolo.

Inoltre, è sempre possibile procedere al ricalcolo di singole posizioni qualora sia accertata dal competente Organismo pagatore l'indebita assegnazione dei titoli PAC.

I principi sopra indicati si applicano anche alle richieste di aggiornamento degli utilizzi dei titoli e dei trasferimenti titoli non perfezionati relativi alle campagne pregresse.

3. Registro delle operazioni di ricalcolo e procedura di gestione

Le richieste di ricalcolo titoli, valutate alla luce di quanto indicato al precedente paragrafo 2, devono pervenire ad Agea Coordinamento, responsabile della gestione del Registro nazionale titoli, **esclusivamente dall'Organismo pagatore competente per la domanda dell'agricoltore cui si riferisce la richiesta di ricalcolo.**

L'Organismo pagatore esegue l'istruttoria e, nel caso in cui ravvisi la necessità che venga eseguito un ricalcolo titoli, trasmette ad Agea Coordinamento l'atto/provvedimento di autotutela amministrativa con la formale richiesta di ricalcolo.

Nel solo caso in cui il ricalcolo discenda da una pronuncia dell'Autorità giudiziaria notificata direttamente ad Agea Coordinamento, il Registro nazionale titoli procede al ricalcolo della singola posizione senza necessità di preventiva richiesta dell'Organismo pagatore, dando allo stesso informativa.

Al fine di gestire in maniera automatizzata il flusso delle posizioni per le quali procedere al ricalcolo, è istituito il Registro delle operazioni di ricalcolo.

In apposita sezione del SIAN, gli Organismi pagatori provvedono a caricare a sistema, separatamente per fattispecie di ricalcolo (per motivi giudiziari o autotutela amministrativa), secondo le funzionalità messe loro a disposizione, la richiesta formale di ricalcolo titoli che deve contenere le seguenti informazioni minime:

- CUAAs;
- Campagna oggetto di ricalcolo;
- Casistica coinvolta nel ricalcolo (prima attribuzione 2015, domanda di accesso alla riserva nazionale, utilizzo titoli, ricognizione preventiva).

Contestualmente, gli Organismi pagatori provvedono ad aggiornare i dati necessari al ricalcolo attraverso le modalità di interscambio dati di sincronizzazione già in uso e ad aggiornare negli appositi ambiti SIAN, laddove necessario, le istruttorie rilevanti per il ricalcolo (ad esempio giovane, agricoltore attivo, ecc.).

Qualora le richieste di ricalcolo abbiano ad oggetto problematiche inerenti le movimentazioni registrate a sistema nell'ambito della ricognizione preventiva e/o le movimentazioni di cui agli artt. 20 e 21 del Reg. (UE) n. 639/2014, l'Organismo pagatore competente per la domanda dell'agricoltore cui si riferisce la richiesta di ricalcolo trasmette, con le funzionalità messe a disposizione in ambito SIAN, l'atto/provvedimento di autotutela amministrativa con la formale richiesta di ricalcolo, dettagliando l'attività che deve essere eseguita dal Registro nazionale titoli.

Si allega alla presente nota il manuale tecnico riportante le istruzioni per il caricamento dei documenti sopra indicati e l'utilizzo delle funzioni di monitoraggio.

4. Procedimenti amministrativi

Nei successivi paragrafi sono descritti i procedimenti amministrativi inerenti il pagamento degli aiuti diretti nei quali il Registro nazionale titoli interviene con l'esecuzione delle attività di propria competenza, con le relative procedure di gestione e responsabilità.

4.1 Domande di accesso alla riserva nazionale (DAR)

La domanda di accesso alla riserva nazionale è presentata dall'agricoltore all'Organismo pagatore competente per la tenuta del fascicolo aziendale, secondo le modalità dallo stesso definite. Le fattispecie di accesso, i requisiti di ammissibilità, la descrizione dei controlli istruttori con le relative tempistiche e scadenze sono disciplinati dalla specifica circolare AGEA in materia.

Il procedimento amministrativo della domanda in questione, compresa la fase dell'istruttoria, è di competenza dell'Organismo pagatore. L'istruttoria è eseguita anche tenendo in considerazione le informazioni rese disponibili da Agea Coordinamento, riguardanti i dati SIGC.

Terminata l'istruttoria di competenza, gli Organismi pagatori trasmettono ad Agea Coordinamento, esclusivamente tramite applicativi informatici già in uso, il dato della superficie per l'attribuzione dei titoli e l'esito dell'istruttoria.

Poiché per taluni dati vi è la necessità non derogabile di mantenere allineato e aggiornato il SIGC, oltre a trasmettere l'esito istruttorio, gli Organismi pagatori devono obbligatoriamente aggiornare i dati presenti nel SIAN utilizzando le funzioni già in uso, secondo quanto previsto dalla specifica circolare AGEA in materia.

Concluso l'invio dei dati delle istruttorie, il Registro nazionale titoli provvede a calcolare i fabbisogni per ciascuna fattispecie di accesso alla riserva nazionale e alla conseguente attribuzione dei titoli per i soggetti aventi diritto, con istruttoria positiva.

Al termine dell'attività di attribuzione dei titoli, questi sono resi disponibili agli Organismi pagatori attraverso le specifiche funzionalità di interscambio già in uso e viene formalizzato da Agea Coordinamento, agli Organismi pagatori, l'elenco completo delle DAR che hanno ricevuto l'assegnazione dei titoli nonché di quelle non assegnate, con la relativa motivazione. **Con tale atto/provvedimento si considera conclusa la fase di attribuzione dei titoli e le domande con istruttoria negativa sono rigettate.**

Gli Organismi pagatori provvedono, secondo le modalità dagli stessi definite, a chiudere i procedimenti amministrativi con esito negativo nei confronti degli agricoltori richiedenti l'accesso alla riserva nazionale.

Si fa presente che l'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale è soggetta ad un plafond di spesa non superabile che rende necessario individuare la platea degli aventi diritto prima dell'assegnazione dei titoli e che i pagamenti devono concludersi, a norma dell'art. 75 del Reg. (UE) n. 1306/2013, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno civile successivo a quello di presentazione della domanda.

Pertanto, decorsa la scadenza annuale prevista per il completamento delle istruttorie, eventuali richieste successive di riesame istruttorio, devono essere valutate dal competente Organismo pagatore titolare del procedimento amministrativo, secondo le linee guida indicate al precedente paragrafo 2.

La gestione delle richieste di ricalcolo è eseguita secondo la procedura prevista al precedente paragrafo 3.

4.2 Prima attribuzione dei titoli (campagna 2015)

Gli Organismi pagatori sono responsabili dei dati di riferimento necessari per la prima attribuzione dei titoli 2015, in quanto competenti per il procedimento della domanda unica da cui detti dati derivano. Pertanto, eventuali richieste di ricalcolo inerenti la prima assegnazione dei titoli 2015 devono essere gestite secondo le linee guida indicate al precedente paragrafo 2, con la procedura prevista al precedente paragrafo 3.

4.3 Calcolo dell'utilizzo dei titoli e restituzione alla riserva nazionale per mancato utilizzo biennale

Gli Organismi pagatori, in quanto titolari del procedimento della domanda unica, sono responsabili dei dati necessari al calcolo dell'utilizzo dei titoli di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 1307/2013 che avviene secondo le modalità previste dalla specifica circolare AGEA in materia.

Al termine di ciascuna campagna, gli Organismi pagatori trasmettono ad Agea Coordinamento i dati rilevanti per il calcolo dell'utilizzo dei titoli, utilizzando gli applicativi informatici già in uso.

Concluso l'invio dei dati, il Registro nazionale titoli provvede a calcolare gli utilizzi dei titoli e mette a disposizione di ciascun Organismo pagatore il dettaglio per agricoltore del calcolo eseguito, al fine di consentire la verifica del calcolo e l'eventuale comunicazione dei soggetti per i quali è opportuno sospendere temporaneamente il calcolo per esigenze istruttorie. Terminata tale fase, il Registro nazionale titoli rende visibile il calcolo nel Registro.

Eventuali richieste di revisione del calcolo dell'utilizzo titoli di singole posizioni di campagne pregresse devono essere gestite secondo le linee guida indicate al precedente paragrafo 2, con la procedura prevista al precedente paragrafo 3.

4.4 Trasferimento titoli

La domanda di trasferimento titoli è presentata dall'agricoltore cessionario all'Organismo pagatore competente per la tenuta del fascicolo aziendale, secondo le modalità dallo stesso definite.

Le fattispecie di trasferimento, i requisiti di ammissibilità, la descrizione dei controlli istruttori con le relative tempistiche e scadenze sono disciplinati dalla specifica circolare AGEA in materia.

Il procedimento amministrativo della domanda in questione, compresa la fase istruttoria, è di competenza dell'Organismo pagatore che, terminata l'istruttoria, comunica il trasferimento ad Agea Coordinamento con le funzionalità informatiche già in uso.

Agea Coordinamento convalida il trasferimento qualora non riscontri anomalie. Le eventuali anomalie accertate, attraverso specifiche funzionalità informatiche, sono comunicate all'Organismo pagatore competente che le mette a disposizione dell'interessato, anche per il tramite del CAA al quale l'agricoltore ha conferito mandato per la gestione del fascicolo aziendale.

Decorsa la scadenza annuale prevista per il completamento delle istruttorie della domanda di trasferimento, gli Organismi pagatori provvedono, secondo le modalità dagli stessi definite, a chiudere i procedimenti amministrativi con esito negativo nei confronti degli agricoltori.

Si fa presente che i trasferimenti titoli producono effetti su altre attività, quali l'attribuzione dalla dei titoli dalla riserva nazionale e il calcolo degli utilizzi, che richiedono necessariamente la precedente stabilizzazione e definizione delle operazioni di trasferimento titoli.

Pertanto, decorsa la scadenza annuale prevista per il completamento delle istruttorie, eventuali richieste successive di riesame istruttorio o di perfezionamento, da indirizzare esclusivamente al competente Organismo pagatore titolare del procedimento amministrativo, devono essere gestite secondo le linee guida indicate al precedente paragrafo 2.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005